



Prot. n. 20200513-22



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore

E p.c.

Ill.mi Sig.ri Presidenti di Sezione presso il Tribunale di Nocera Inferiore

Ill.mi Sig.ri Magistrati presso il Tribunale di Nocera Inferiore

Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore

Ill.mo Sig. Presidente della Corte di Appello di Salerno

Ill.mo Sig. Presidente del COA di Nocera Inferiore

Alle rappresentanze sindacali del Tribunale di Nocera Inferiore

Esimio Dott. Indinnimeo presso la Sezione ANM di Salerno

Ill.mo Sig. Presidente dell'Unione delle Camere Penali italiane

Ecc.mo Sig. Ministro della Giustizia

La Camera Penale di Nocera Inferiore, a seguito dell'Assemblea straordinaria tenutasi a distanza tramite la piattaforma Microsoft Teams il giorno 13.05.2020,

letta la nota del Sig. Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore del 06 maggio 2020 avente ad oggetto "*Nota del Direttivo della Camera Penale presso il Tribunale di Nocera Inferiore datata 6/5/2020*" (prot. N. 2327/2020 ricevuta all'indirizzo pec di questa associazione in data 11.05.2020) rimette alla S.V. Ill.ma le seguenti osservazioni.

* * *

Questa Associazione è attonita nel leggere le parole della nota che oggi si va a riscontrare, e – quantomeno – sbalordita nel constatare che la S.V. è rimasta "*esterrefatto dalle espressioni offensive che sono state gratuitamente rivolte*", **atteso che non vi è mai stata volontà alcuna di offendere o di arrecare nocumento alla Presidenza del Tribunale di Nocera Inferiore.**

Di fatto, la Camera Penale di Nocera Inferiore a fronte di quanto addebitato nel decreto del 06.05.2020, avente ad oggetto la disciplina del funzionamento del Tribunale nella c.d. "fase 2", ovvero: "*Al fine di limitare al massimo l'attività delle cancellerie e ridurre il lavoro di Back-Office, si auspica la possibilità, per gli affari non urgenti, della celebrazione di udienze di mero rinvio a data successiva al 31.7.2020.. Si inviterà, pertanto, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, nell'ottica di una fattiva collaborazione con l'A.G., a garantire, per*



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

ciascuna udienza monocratica e collegiale, la presenza di un difensore con criterio turnario che possa ricevere le date di rinvio, assicurando, così, l'integrità e la continuità del contraddittorio. Ove dovesse essere manifestata non disponibilità a tale forma di collaborazione (come, purtroppo, Consiglio dell'Ordine e la Camera Penale di Nocera Inferiore hanno già fatto sapere che non offriranno; in proposito, si auspica fortemente un ripensamento, nel puro interesse della Giustizia e degli interessi degli stessi avvocati e dell'utenza, considerato che il personale di cancelleria potrebbe essere impegnato in altre attività che attualmente scontano pesanti arretrati), si procederà ai rinvii con provvedimento fuori udienza, con gravissime perdite di potenzialità operative e con conseguenti ulteriori appesantimenti degli arretrati in vari settori." (pag. 33), osservava che: "In questo delicatissimo momento storico le mancanze strutturali ed organizzative endogene al nostro Tribunale, seppure aggravate dall'emergenza sanitaria, non possono essere risolte con "patti scellerati" che abdicano ai basilari diritti di difesa degli imputati e caricano sull'avvocatura incombenze inaudite."

Il significato dell'espressione "patti scellerati", lungi dal riferirsi alla Vs. persona, è reso manifesto dalla stessa frase in cui l'espressione è collocata, laddove testualmente, riferito ai patti, si dice "che abdicano ai basilari diritti di difesa degli imputati e caricano sull'avvocatura incombenze inaudite".

L'aggettivo "scellerato" veniva inteso ed usato come sinonimo di "iniquo", ovvero di contrario ad equità in quanto foriero di uno sbilanciamento – inammissibile per l'avvocatura – dell'equilibrio normativo previsto nel sistema del codice di procedura penale e salvaguardato dallo stesso D.L. 18/2020 del che all'art. 83 testualmente dispone: "13. Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonche' dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. 14. Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio."

La chiarezza espositiva usata da questa Associazione non lascia spazi a interpretazioni differenti, pertanto ci si duole allorché si legge che la S.V. ritiene che a proprio carico siano stati adombrati "(...) accordi crudeli o malvagi", oppure, ancora, quando si richiamano – in modo del tutto incontenente – le stagioni più cupe della nostra vita repubblicana, allorché la S.V. chiosa scrivendo: "Gli autori della nota in oggetto si sono



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

resi conto di aver utilizzato toni ed espressioni che sono stati propri di ben altre stagioni, nell'ambito di circostanze gravissime, vissute nella storia della Repubblica Italiana?"; quasi come se tale vocabolo fosse stato imprigionato nelle pagine della storia e non possa essere più utilizzato, quando, oggettivamente, data la materia oggetto di discussione, non ce ne sarebbero stati nemmeno i presupposti per la sua significazione in tal senso.

Nonostante il chiaro fraintendimento sulle parole utilizzate, che si spera sia stato qui debitamente chiarito, e per le quali non ci si sottrarrà ad alcun confronto che la S.V. riterrà più opportuno, non può essere accettato e condiviso che la richiesta di collaborazione, avanzata al COA e alla Camera Penale, venga ridotta semplicisticamente *"(...) a ricercare solo le modalità di comunicazione di rinvio di migliaia di processi"*.

La richiesta della S.V. non atteneva prettamente alle modalità di comunicazione dei rinvii, ma, bensì, si riferiva alla celebrazione delle udienze di rinvio dei processi penali non urgenti, e, dunque, al diritto dell'imputato e del proprio difensore di partecipare in udienza, così come si riferiva al diritto di ricevere le relative comunicazioni di rinvio a mezzo pec pedissequamente a quanto previsto dalla legge.

Per le stesse motivazioni risulta del tutto ingiustificato l'invito – rivolto dalla S.V. – all'utilizzo di *"toni rispettosi e corretti"*, gli (i)scritti di questa Associazione non sono mai stati, come del resto nel caso di specie, irrispettosi o scorretti, e ci duole dover leggere tali parole, soprattutto in considerazione del fatto che non vi è mai stata alcuna volontà – come agilmente riscontrabile dal testo *de quo* – di attribuire alla S.V. illecità mai adombrate, trattandosi al più di ipotesi di illegittimità delle modalità di rinvio prospettate, che avrebbero dato corso, come indicato nell'interesse di tutti, a nullità insanabili che in quanto tali non avrebbero consentito *"soluzioni processuali"* in grado di evitarle.

Si evidenzia, inoltre, che in nessuno dei protocolli emanati negli altri Uffici Giudiziari del Distretto (nonché degli altri Tribunali di cui si è potuto avere conoscenza) risulta praticata la strada della collaborazione proposta, dovendosi anzi rilevare che in ogni provvedimento di gestione dell'emergenza è sempre espressamente prevista la necessità di procedere alla notifica a mezzo PEC ai difensori nominati.

Anche riguardo ai "porti sicuri", ovvero: *"Tutti noi operatori della Giustizia siamo chiamati al sacrificio in questo momento così buio, e la nobile dignità della classe forense, che anche in questo frangente antepone i DIRITTI di tutti agli interessi personali e di categoria, dovrebbe essere da faro a quanti dai loro porti sicuri invocano l'aiuto di noi in balia di questo procelloso vivere ai tempi della pandemia"*; non si riesce a comprendere come tale affermazione possa essere stata ritenuta *"inutilmente offensiva e soltanto provocatoria"*. È offensivo affermare che gli unici operatori della giustizia che stanno soffrendo



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

materialmente le gravi conseguenze della congiuntura economica che si è venuta a creare a causa del COVID-19 sono gli avvocati? Scrivere che i dipendenti della giustizia – fortunatamente per loro – nonostante la pandemia continuano – giustamente – a percepire i loro stipendi, mentre noi liberi professionisti – come è normale che sia – soffriamo della contrazione economica che si è venuta a creare, è provocatorio? E nonostante queste evidenti difficoltà è stato chiesto all'avvocatura di caricarsi anche dell'incombenze che spetterebbero alle cancellerie, paventando, in mancanza, *“gravissime perdite di potenzialità operative e con conseguenti ulteriori appesantimenti degli arretrati in vari settori.”*

Spiace, inoltre, constatare che a fronte di una critica espressa nei limiti della evidente verità, continenza e pertinenza, si è formalmente comunicato l'interruzione di qualsiasi dialogo con l'avvocatura, addebitando al COA il fatto che non abbia immediatamente preso le distanze dal deliberato della Camera Penale. Si stenta a credere che i giuristi di questo Foro, siano essi magistrati o avvocati, debbano cessare qualsiasi forma di comunicazione e collaborazione a causa di un palese fraintendimento. La storia trentennale di questo Tribunale dice, invece, che gli uomini e le donne dell'avvocatura e della magistratura nocerina hanno sempre dialogato e collaborato per il bene comune della giustizia del nostro circondario. E malgrado le fisiologiche contrapposizioni che ci sono sempre state e sempre ci saranno tra i rispettivi ruoli, ci rifiutiamo di credere che questo possa mai cambiare, anche alla luce del fatto che il Tribunale è il luogo dove viene esercitata la nostra professione.

Fiduciosi che sia stato, dunque, chiarito qualsiasi dubbio riguardo l'effettiva intenzione di non travalicare la correttezza dei rapporti istituzionali, e, soprattutto di non offendere la S.V., riguardo alla c.d. “fase 2” si resta disponibili ad ogni utile interlocuzione che possa consentire il prosieguo della stagione dei virtuosi protocolli, chiedendo un incontro alla S.V. nel più breve termine possibile per offrire la nostra piena collaborazione per una presta e completa riapertura del Tribunale.

A tal fine si chiede di voler fissare un incontro nel quale ribadire quanto esposto con questa comunicazione e superare ogni ulteriore ed eventuale incomprensione, così da gettare le basi per una virtuosa e proficua interlocuzione, la stessa che ha già portato, in piena emergenza COVID19, alla sinergica elaborazione ed all'approvazione del protocollo delle urgenze penali, apprezzato e condiviso da tutti, Magistrati ed Avvocati e degli altri protocolli in vigore presso altre sedi giudiziarie del distretto.

Il Presidente
Avv. Rodolfo Viserta

Il Segretario
Avv. Giovanni Ferrentino